

CAMERA DEI DEPUTATI N. 556

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Seduta del 10 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 967, portante la disciplina sull'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti per i dirigenti di aziende industriali, disponeva all'articolo 6, ultimo comma, che nel primo quinquennio di applicazione della legge stessa i limiti minimo e massimo della retribuzione soggetta a contributo previdenziale, nonché le aliquote contributive di cui al terzo comma dello stesso articolo, potessero essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) ed alle risultanze di gestione.

Con legge 23 febbraio 1960, n. 80, l'originario termine quinquennale di cui al menzionato articolo 6 della legge n. 967, venne portato al 31 dicembre 1963.

Ora, essendo prossima la scadenza di questa ultima data, il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale ritiene di dover chiedere al Parlamento la proroga per l'esercizio della delega di cui trattasi durante il quinquennio che va dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968.

Premesso che per i dirigenti di aziende industriali non è prevista, come per altre categorie, la corresponsione dell'indennità di contingenza o di altro emolumento che consenta di adeguare automaticamente le retribuzioni al costo della vita, le rappresentanze sindacali interessate adeguano periodicamente dette retribuzioni, in linea generale ogni biennio circa, previa stipulazione di un accordo economico di categoria.

Come conseguenza del periodico adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, deriva per l'I. N. P. D. A. I. la esigenza della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo della retribuzione dei dirigenti di aziende industriali, ai quali riferire i contributi di categoria.

In relazione alle risultanze della rispettiva gestione previdenziale, allo stesso Istito-

tuto può sorgere la necessità di chiedere l'adeguamento delle aliquote contributive di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge, al fine di assicurare il fabbisogno occorrente per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti alla gestione in sede di liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

A questo fine occorre precisare che l'I. N. P. D. A. I., superato soddisfacentemente il cosiddetto periodo di transizione da una forma di previdenza integrativa a carattere contrattuale, estrinsecantesi in liquidazioni di conti individuali, ad una forma di previdenza obbligatoria a base pensionistica, quale è stata trasformata con legge n. 967 del 1953 e rispettivo Regolamento di attuazione n. 914 del 1955, soltanto adesso potrà essere in grado di predisporre un bilancio tecnico di gestione, le cui risultanze dovranno sicuramente suggerire se e quando apportare alle aliquote contributive in atto (15 per cento della retribuzione imponibile, di cui l'11 per cento a carico delle aziende ed il 4 per cento a carico dei dirigenti) un eventuale adeguamento, che necessariamente tenga conto degli effetti prodotti da tutti i miglioramenti intervenuti da quando quelle aliquote contributive sono state fissate, con il terzo comma dall'articolo 6 della legge n. 967 del 1953.

Dalle ragioni predette, ovviamente, sorge la necessità per il Ministero del lavoro di promuovere il decreto presidenziale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Al fine di poter soddisfare alla predetta esigenza è stato predisposto il presente disegno di legge, con l'articolo unico del quale si proroga il termine per l'esercizio della delega di cui trattasi fino al 31 dicembre 1968 (1° comma). Con il secondo comma dello stesso articolo si regola l'efficacia del provvedimento, attesa la necessità di dare ad esso la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria con i quali vengono adeguate le retribuzioni dei dirigenti di aziende industriali, onde evitare che, per il rispetto del principio di legittimità, si debba dare al provvedimento delegato una decorrenza necessariamente posteriore di alcuni mesi a quella dell'accordo che adegua le retribuzioni dando così vita ad una evasione dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 6 della legge n. 967 del 1953, ovviamente limitata all'ammontare dell'adeguamento dei limiti minimo e massimo delle retribuzioni ed al periodo occorrente per il perfezionamento del provvedimento di cui trattasi.

Attesa la imminente scadenza della delega in corso, si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel quinquennio corrente tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.

Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.